



# L'Associazione Istruzione Familiare

Sede legale: via Duca D'Aosta, 17 – 24021 Albino (BG)

Codice fiscale: 95233070168

Sito internet: [www.laifitalia.it](http://www.laifitalia.it)

E-mail: [info@laifitalia.it](mailto:info@laifitalia.it) oppure [presidente@laifitalia.it](mailto:presidente@laifitalia.it)

PEC: [laifitalia@pec.it](mailto:laifitalia@pec.it)

## Bozza di regolamento del fondo solidarietà

Al fine di :

1. alimentare uno stato di mutualità e solidarietà tra gli associati
2. contribuire alla crescita di una coscienza e di competenze specifiche sull'istruzione parentale derivanti dalla trattazione dialettica in sede di contenzioso,

considerato che ogni caso che viene trattato ed esaminato da organi quali Tribunali (dei minori, amministrativi ecc.) o in altri contesti comunque ufficiali e formali, oltre ad esprimersi, in primo luogo sulle questioni specifiche, fornisce un contributo di conoscenze e di esperienze più generale e diffuso,

### **LAIF istituisce un fondo di solidarietà**

per i soggetti associati che dovessero sostenere spese legali per controversie derivanti dalla scelta di praticare l'istruzione parentale.

Tale fondo sarà alimentato da donazioni volontarie dei soci e di chiunque intenda contribuire per questo specifico fine. Esso sarà ospitato fino alla sua erogazione sul c/c di LAIF, ed entrerà a far parte del bilancio associativo con una voce dedicata. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il consiglio potrà destinare una quota del bilancio per il medesimo scopo. Nel caso in cui non ci siano richieste di rimborsi, superata una minima quantità di fondo disponibile, si potrà decidere di destinare il denaro raccolto ad attività attinenti e simili. Al Consiglio Direttivo la decisione anno per anno.

I soci interessati a beneficiare del fondo di solidarietà dovranno fare richiesta all'associazione; il Consiglio Direttivo delibererà se erogare il contributo e la sua entità. Nel caso le richieste fossero più d'una, il contributo sarà ripartito con criterio di proporzionalità sulla base dell'entità delle spese legali effettivamente sostenute e documentate.

Non potranno accedere al contributo i soggetti che si trovassero in contenziosi dovuti a palesi e gravi negligenze nella gestione amministrativa della propria posizione, ovvero che non avessero effettuato la comunicazione, che non avessero dimostrato in qualsiasi modo le proprie capacità tecniche o quelle economiche (nei modi legalmente sostenibili), o che si fossero opposti a qualsiasi forma di interlocuzione con le autorità di riferimento.

Le spese legali devono riferirsi all'anno appena trascorso e sono da riportare e documentare nella richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, unitamente ad una relazione e autodichiarazione sull'andamento della vicenda. La misura del contributo verrà stabilita nell'ambito della definizione del bilancio consuntivo annuale; verrà erogato nel periodo immediatamente successivo (gennaio-febbraio). Uno stesso soggetto potrà ricevere più contributi in anni successivi.

Verrà istituita una commissione di minimo 3 e massimo 5 componenti, tra gli associati, che fornirà l'opportuno supporto valutativo, consultivo ed obbligatorio al Consiglio Direttivo, al quale spetterà la funzione decisionale ed esecutiva.

La presente bozza di regolamento è soggetta a revisione qualora il numero dei contenziosi e la loro complessità assumessero una rilevanza non più gestibile nei termini sopra esposti; per tanto il carattere della presente bozza di regolamento è sperimentale.